



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelas, 23.06.1999  
COM(1999)313 final

98/0303 (COD)

Proposta modificata di

**REGOLAMENTO (CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO**

**sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario  
di ecogestione e audit (EMAS)**

(presentata dalla Commissione in applicazione dell'articolo 250,  
paragrafo 2 del trattato CE)

## RELAZIONE

Conformemente all'articolo 250 paragrafo 2 del trattato, la Commissione presenta una proposta modificata di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di ecogestione e audit (*eco-management e audit scheme* - EMAS). La proposta modificata tiene conto dei vari emendamenti del Parlamento europeo adottati alla sessione plenaria del 1° aprile 1999.

Gli emendamenti 1, 4 (primo considerando) e 26 (ultimo pallino) che precisano che il sistema è aperto a tutte le organizzazioni aventi impatti ambientali e invitano gli Stati membri a fornire incentivi alle organizzazioni per la partecipazione ad EMAS possono essere accolti dalla Commissione in quanto rafforzano la proposta della Commissione nella sua attrattiva per le imprese.

Gli emendamenti 3 e 18 (tre trattini) sottolineano la necessità di garantire in permanenza un buon livello di verificatori ambientali ed una applicazione coerente dei requisiti di accreditamento del regolamento EMAS in tutti gli Stati membri. La Commissione può accogliere questi emendamenti che contribuiscono a garantire la credibilità di EMAS.

La coerenza e comparabilità di EMAS tra gli Stati membri sono fondamentali per il funzionamento del sistema. Gli emendamenti 34 e 43 sostengono questi principi e possono quindi essere accolti dalla Commissione. Essi introducono rispettivamente il riferimento alla norma europea EN ISO 14001 e chiedono alla Commissione di emanare linee guida sulla forma e sul contenuto delle dichiarazioni ambientali.

La sussidiarietà rappresenta a sua volta uno dei principi orientativi della proposta e la Commissione può accettare di massima gli emendamenti 11, 20 e 21 nella misura in cui essi consentono agli Stati membri di designare strutture nazionali, regionali o locali che fungano da organismi competenti EMAS. Questi tre emendamenti sono coperti modificando la definizione degli organismi competenti. Essi trattano anche la richiesta del Comitato economico e sociale espressa nel suo parere del 26 maggio 1999.

Gli emendamenti 8 e 45 che definiscono il concetto di 'soggetti' possono essere di massima accolti dalla Commissione nella misura in cui mantengano la compatibilità con il testo e le definizioni di ISO 14001, e non limitano l'aspetto comunicazione di EMAS. Di questo concetto si è tenuto conto modificando il termine 'soggetti' in 'parti interessate' per mantenere la compatibilità con ISO 14001. Le parti interessate sono quelle definite all'articolo 2. Ciò risponde inoltre alle preoccupazioni del Comitato economico e sociale che aveva chiesto una definizione dei termini 'parte interessata'.

L'emendamento 27 è di massima accettabile in quanto la partecipazione a EMAS non deve creare eccessivi oneri amministrativi per le PMI. I termini devono però essere scelti attentamente per evitare di abbassare i requisiti di EMAS per le PMI. Questo emendamento è stato ripreso includendo un nuovo pallino all'articolo 10, paragrafo 1.

L'emendamento 42 è di massima accettabile ma non deve ripetere gli elementi che figurano già nel testo né mescolare un'opportunità di marketing con un requisito obbligatorio imponendo l'uso del logo EMAS. Di ciò si è tenuto conto introducendo un nuovo testo nell'allegato III 3.2.

I prodotti possono rappresentare impatti ambientali significativi di un'organizzazione e devono essere quindi riferiti nell'ambito di EMAS. L'uso del logo in connessione con le informazioni sul prodotto, come proposto nell'emendamento 24, può quindi essere accettato di massima nella misura in cui non crea confusione con l'etichetta ecologica. Questo emendamento è stato ripreso introducendo un nuovo testo nell'articolo 8, paragrafo 3.

L'introduzione di un riferimento agli indicatori commerciali (emendamento 48) può essere di massima accettato a condizione che si dica chiaramente che questi indicatori si riferiscono ad indicatori ambientali.

L'emendamento 60 può essere accettato di massima come un'opportunità di fornire esempi alle imprese private. La Commissione non può però impegnare altre istituzioni e questa disposizione potrebbe figurare più opportunamente in un considerando. Anche la scadenza dovrebbe essere più flessibile, in funzione dei risultati della valutazione degli impatti ambientali significativi di queste istituzioni.

La Commissione può accogliere di massima l'emendamento 5 che auspica un sostegno ai paesi candidati all'adesione nell'Unione europea. Ciò rientra nella strategia di pre-adesione intesa a fornire un supporto tecnico ma non comporta che siano dedicate a questo processo maggiori risorse specifiche.

L'emendamento 26 (terzo pallino) può essere accolto nella misura in cui le organizzazioni atte a sostenere l'attuazione di EMAS non siano limitate e le camere degli artigiani possano svolgere un ruolo attivo. D'altro lato, imporre alle organizzazioni di veicolare l'informazione su EMAS può *de facto* limitare la portata delle informazioni e non corrispondere alle condizioni locali. La Commissione non può pertanto accogliere l'emendamento 31.

L'emendamento 4 (secondo considerando) non può essere accolto in quanto confonde il ruolo della Commissione e degli Stati membri e limita il diritto di quest'ultima ad attuare opportune strutture per il funzionamento del regolamento EMAS.

Il Parlamento propone di includere gli emendamenti 7 (da e db), 12 (b primo paragrafo) e 25 che impongono alle organizzazioni di usare la migliore tecnologia disponibile (*Best Available Technology* - BAT) nell'attuare EMAS. Il concetto BAT è basato sull'industria e non rientra quindi nell'ampliamento del campo di applicazione di EMAS a tutti i settori economici. Il concetto BAT è inoltre espressamente definito nella legislazione comunitaria vigente, ossia la direttiva IPPC. Il requisito minimo per l'entrata in EMAS di un'organizzazione è la conformità alla legislazione ambientale vigente. Le organizzazioni cui è applicabile il concetto BAT sono quindi già coperte dalla legislazione comunitaria vigente. La Commissione non può pertanto accogliere questi emendamenti.

Gli emendamenti 26 (primo pallino) e 30 impongono agli Stati membri di facilitare l'accesso delle organizzazioni registrate EMAS agli appalti pubblici e conferire loro un trattamento preferenziale nelle procedure di appalti pubblici. La Commissione non può accogliere questi emendamenti nell'ambito degli attuali limiti della direttiva sugli appalti pubblici.

La proposta è stata elaborata per essere applicabile a tutte le dimensioni di imprese. L'idea di introdurre un EMAS di livello basso per le PMI non è nell'interesse di queste imprese in quanto tale sistema potrebbe avere meno valore sul mercato. La Commissione non può pertanto accogliere gli emendamenti 2, 52 (ultimo paragrafo) e 56 che abbassano i requisiti EMAS per le PMI.

La Commissione non può accogliere gli emendamenti 7 (2a e 2b), 13, 14, 41, 44, 46 (due prime aggiunte), 53 e 54 in quanto essi ripetono unicamente elementi che figurano già nel testo della proposta e ne alterano quindi la sua struttura logica e la comprensibilità da parte delle organizzazioni.

Gli emendamenti 18 (primo paragrafo) e 32 prevedono che gli Stati membri approvino 'protocolli di intesa' circa l'accreditamento e le sanzioni. Gli emendamenti 22 e 26 (secondo pallino) prevedono rispettivamente un sistema di scambio di dati tra 'organismi locali' e un accesso agevolato a 'strutture pubbliche' per le organizzazioni. Questi emendamenti non possono essere accolti in quanto introducono concetti non definiti e poco chiari che non sarebbero applicabili.

La Commissione non può accogliere gli emendamenti 9 e 10 che includono l'organismo competente nella definizione di organizzazione da presentare a EMAS e limitano la portata di un sito ad una entità non definita di 'organismo locale'. Entrambi gli emendamenti contraddicono la catena di responsabilità stabilita dal regolamento per definire adeguatamente l'organizzazione da registrare in EMAS.

L'emendamento 12 (prima aggiunta), che prevede che le organizzazioni adottino una politica ambientale in linea con l'allegato I B.4, non può essere accolto in quanto non esiste un allegato I B.4.

Gli emendamenti 7, lettera d), 36, 37 e 38 concernono la partecipazione dei dipendenti all'attuazione di EMAS. Essi aggiungono a questo principio, che è già coperto nella proposta, la disposizione che le organizzazioni debbono avvalersi di canali e mezzi per coinvolgere il personale. Questi requisiti possono *de facto* limitare la portata della partecipazione del personale in quanto esistono grandi differenze tra le organizzazioni tra gli Stati membri. La diffusione della prassi migliore in questo campo, attraverso i documenti orientativi elaborati dalla Commissione con la rappresentanza dei dipendenti, rappresenterebbe la maniera più appropriata per trattare questa questione. La Commissione non può pertanto accogliere questi emendamenti.

Gli emendamenti 16, 17, 39 e 52 (primo paragrafo) riducono la trasparenza e la credibilità del processo EMAS estendendo la frequenza di convalida della dichiarazione ambientale da 12 ad un massimo di 36 mesi. La dichiarazione ambientale è la parte visibile dell'attuazione di EMAS e deve pertanto essere affidabile e aggiornata. Ciò è garantito dalla verifica esterna ed indipendente dalla convalida effettuata da un verificatore ambientale. La verifica deve essere effettuata almeno ogni 36 mesi.

La proposta auspica inoltre la convalida annua degli aggiornamenti della dichiarazione ambientale per garantire la credibilità in modo permanente. Ciò darà fiducia nella trasparenza dei requisiti di *reporting* ambientale di EMAS e consentirà alle organizzazioni di trarre pieno beneficio dalla partecipazione a EMAS, in particolare nel caso dell'autorità di regolamentazione al momento di prendere in considerazione semplificazioni amministrative. La Commissione non può pertanto accogliere questi emendamenti.

Gli emendamenti 7 (aa), 15, 35, 40 (ca e ultima aggiunta), 59 e 64 si riferiscono alla questione della conformità delle organizzazioni alla legislazione ambientale ma non possono essere accolti dalla Commissione in quanto non apportano alla proposta un valore aggiunto. Il requisito di cui all'emendamento 15 di concedere la registrazione alle

organizzazioni soltanto se esse rispettano la legislazione ambientale figura già nel testo. L'emendamento 35 che impone alle organizzazioni di garantire la conformità alle legge denota una certa incomprendimento del funzionamento di EMAS in questo settore. Gli emendamenti 40 (ca), 59 e 64 modificano la natura di EMAS rendendolo un semplice registro di conformità, cosa che di norma rientra nella sfera della legislazione obbligatoria. Gli emendamenti 7 (aa) e 40 (ultima aggiunta) che introducono questioni politiche regionali obbligatorie mostrano una confusione tra la responsabilità di un'organizzazione di definire una politica e l'obbligo per l'organizzazione di rispettare la legislazione ambientale.

EMAS è un sistema volontario e non altera l'obbligo delle organizzazioni di rispettare la legislazione ambientale. EMAS può essere tuttavia un valido strumento per assistere l'autorità di regolamentazione nell'operare la distinzione tra buone e cattive prestazioni. Ciò dovrebbe anche consentire alle autorità di regolamentazione di meglio mirare le proprie risorse per migliorare le prestazioni ambientali. La proposta della Commissione incoraggia pertanto gli Stati membri ad esaminare misure in cui EMAS possa essere usato nel processo di regolamentazione. EMAS tuttavia non deve pregiudicare la legislazione ambientale e vigente e di conseguenza la Commissione non può accogliere l'emendamento 7 (3a).

La Commissione non può accogliere gli emendamenti 55 e 58 che introducono due elementi non legati alla valutazione di impatti ambientali quale definita nell'allegato VI della proposta.

Gli emendamenti 40 (c e d) richiedono un'analisi degli aspetti e degli obiettivi ambientali. Nel contesto del regolamento, la frase corretta sarebbe una descrizione degli aspetti e degli obiettivi ambientali e pertanto gli emendamenti non possono essere accolti.

L'emendamento 12 (a - seconda aggiunta) non può essere accolto in quanto impone alle organizzazioni di considerare la politica ambientale e il programma nell'esame ambientale mentre l'esame ambientale iniziale è effettuato dopo l'elaborazione della politica e del programma ambientali.

La Commissione non può accogliere l'emendamento 12 (ultima aggiunta) che mostra una cattiva comprensione della relazione tra EMAS e ISO 14001. Una delle finalità di EMAS è fornire un percorso dalla certificazione ISO 14001 alla registrazione EMAS. La registrazione può essere concessa soltanto dopo che il verificatore ha controllato la presenza di elementi addizionali di EMAS.

L'emendamento 19 non può essere accolto in quanto comprende una pre-approvazione di verificatori stranieri, cosa che andrebbe contro la libertà dei verificatori di lavorare in tutti gli Stati membri, a condizione di avere notificato il loro arrivo e di poter essere soggetti ad una supervisione.

EMAS non fornisce informazioni sulla qualità ambientale del prodotto e ha un significato diverso rispetto all'etichetta ecologica. Di conseguenza, l'emendamento 23, che prevede la possibilità di apporre il logo EMAS sui prodotti e sugli imballaggi, indipendentemente dall'etichetta ecologica, sarebbe fuorviante. La Commissione non può pertanto accogliere questo emendamento.

La Commissione non può accogliere gli emendamenti 28 e 29 che impongono alla Commissione di elaborare una relazione annua sull'attuazione dell'articolo 10, paragrafo 4 e di riferire sui risultati dell'articolo 10, paragrafo 2 per esame da parte del Parlamento europeo. L'informazione per il Parlamento può essere fornita su richiesta ma sarebbe più opportuno concentrare le risorse sul funzionamento di EMAS. La scadenza del gennaio 2000 non è inoltre realistica in relazione al processo legislativo in corso.

Il principio di una revisione periodica del regolamento EMAS dimostra il dinamismo del sistema. Bisogna però disporre di tempo sufficiente affinché il sistema divenga pienamente funzionale prima di poterne valutare l'efficacia. Prevedere una revisione dopo tre anni anziché cinque, come vorrebbe l'emendamento 33, non è pertanto accettabile.

La trasparenza è un tratto chiave di EMAS ma non dovrebbe essere troppo onerosa per le organizzazioni. Stabilire la presentazione della dichiarazione ambientale al pubblico anziché la messa a disposizione di esso, come proposto nell'emendamento 47, aumenterebbe l'onere per le imprese, in particolare le PMI. La Commissione non può accogliere questo emendamento.

L'emendamento 57 secondo cui l'organizzazione dovrebbe istituire una politica di assistenza alla clientela costituirebbe un onere eccessivo per le organizzazioni e potrebbe limitarne la partecipazione a EMAS. La Commissione non può pertanto accoglierlo.

L'intento degli emendamenti 50 e 62 è molto poco chiaro per garantire la qualità dei verificatori ambientali. La proposta definisce già la competenza necessaria del verificatore e le misure prese per garantirne la continuità. La Commissione non può pertanto accogliere questi emendamenti.

La Commissione non può accogliere l'emendamento 6 che introduce un riferimento al *modus vivendi*.

Proposta modificata di

**REGOLAMENTO (CE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL  
CONSIGLIO**

**sull'adesione volontaria delle organizzazioni ad un sistema comunitario di  
ecogestione e audit (EMAS)**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo ~~130 S (1)~~  
**175**,

vista la proposta della Commissione,

**visto il parere del Parlamento europeo,**

visto il parere del Comitato economico e sociale,

visto il parere del Comitato delle Regioni,

deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo ~~189~~ **251** del trattato ~~in  
cooperazione con il Parlamento europeo,~~

- (1) considerando che l'articolo 2 del trattato stabilisce che uno dei compiti della Comunità consiste nel promuovere in tutta la Comunità una crescita sostenibile e che la risoluzione del Consiglio del 1° febbraio 1993 <sup>1</sup> sottolinea l'importanza di tale crescita sostenibile;
- (2) considerando che il programma "Per uno sviluppo durevole e sostenibile", presentato dalla Commissione e la cui impostazione generale è stata approvata dalla risoluzione del Consiglio del 1° febbraio 1993, pone in rilievo il ruolo e le responsabilità delle imprese per il rafforzamento dell'economia e per la protezione dell'ambiente in tutta la Comunità;
- (3) considerando che il programma "Per uno sviluppo durevole e sostenibile" invita ad ampliare la serie di strumenti nel settore della protezione ambientale e a usare meccanismi di mercato per impegnare le organizzazioni ad adottare un approccio proattivo nel settore, che vada al di là della conformità a tutte le disposizioni regolamentari pertinenti in materia di ambiente;
- (4) considerando che il regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio sull'adesione volontaria delle imprese del settore industriale a un sistema comunitario di

---

<sup>1</sup> GU C 138 del 17.5.1993, p.1.

ecogestione e audit (EMAS) ha mostrato la sua efficacia a promuovere miglioramenti delle prestazioni ambientali dell'industria;

- (5) considerando che il sistema di ecogestione e audit (*eco-management and audit scheme -EMAS*) deve essere messo a disposizione di tutte le organizzazioni che hanno impatti ambientali ~~importante~~ e fornire loro i mezzi per gestire tali impatti **significativi** e migliorare la loro efficienza ambientale globale;
- (6) considerando che l'esperienza acquisita con l'applicazione del regolamento (CEE) n. 1836/93 del Consiglio va usata per potenziare la capacità di EMAS a migliorare le prestazioni ambientali globali delle organizzazioni;
- (7) considerando che in conformità con i principi di sussidiarietà e proporzionalità di cui all'articolo 3, lettera b) ~~3, lettera b)~~ **5** del trattato, l'efficacia di EMAS nel migliorare l'efficienza ambientale delle organizzazioni europee va raggiunta a livello comunitario, il presente regolamento si limita a garantire un'attuazione omogenea di EMAS nella Comunità stabilendo regole, procedure e requisiti essenziali comuni per EMAS e lascia agli Stati membri le misure che possono essere meglio attuate a livello nazionale;
- (8) considerando che le organizzazioni devono essere incoraggiate a partecipare a EMAS su base volontaria e acquisire un valore aggiunto in termini di controllo regolamentare, risparmio di costi e immagine pubblica;
- (9) considerando che è importante che le piccole e medie imprese partecipino ad EMAS e che la loro partecipazione sia promossa attraverso l'istituzione o la promozione di misure e strutture di assistenza tecnica che forniscano loro consulenza e un adeguato sostegno;
- (10) considerando che le informazioni fornite dagli Stati membri devono essere usate dalla Commissione per valutare la necessità di elaborare misure specifiche per una maggiore partecipazione delle organizzazioni, soprattutto le piccole e medie imprese, ad EMAS;
- (11) considerando che la trasparenza e la credibilità delle organizzazioni che applicano sistemi di gestione ambientale sono potenziate se il loro sistema di gestione, il programma di audit e la dichiarazione ambientale sono esaminati per verificare che corrispondano ai pertinenti requisiti del presente regolamento e se la dichiarazione ambientale e i suoi successivi aggiornamenti sono convalidati da verificatori ambientali accreditati;
- (12) considerando che è pertanto necessario garantire **e migliorare costantemente** la competenza dei verificatori ambientali prevedendo un sistema di accreditamento indipendente e neutrale, **una nuova formazione** e un'adeguata supervisione delle loro attività per garantire la credibilità generale di EMAS; **che bisogna pertanto istituire una stretta cooperazione con gli organismi nazionali di accreditamento;**
- (13) considerando che le organizzazioni dovrebbero essere incoraggiate ad elaborare e rendere disponibili dichiarazioni ambientali su base periodica per informare il pubblico ed altri soggetti sulle loro prestazioni ambientali;



- (14) considerando che la Commissione deve, secondo una procedura comunitaria, adeguare gli allegati al presente regolamento, riconoscere le norme europee e internazionali concernenti questioni ambientali importanti per EMAS, elaborare orientamenti di concerto con i soggetti EMAS ai fini di un'applicazione coerente dei requisiti EMAS negli Stati membri;
- (15) considerando che gli Stati membri devono creare incentivi per incoraggiare la partecipazione delle organizzazioni a EMAS;**
- (16) considerando che la Commissione deve sostenere i paesi candidati all'adesione all'Unione Europea nel predisporre le strutture necessarie per attuare EMAS;**
- (17) considerando che le istituzioni Europee devono adoperarsi per adottare i principi contenuti nel presente regolamento;**
- (18) considerando che il presente regolamento va rivisto alla luce dell'esperienza acquisita dopo un certo periodo di funzionamento,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### *Articolo 1*

##### *Il sistema di ecogestione e audit e i suoi obiettivi*

1. È istituito un sistema comunitario, in seguito denominato sistema di ecogestione e audit (EMAS) al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni, per valutare e migliorare le prestazioni ambientali delle organizzazioni e informarne il pubblico ed ~~altri soggetti~~. **altre parti interessate**
2. L'obiettivo di EMAS consiste nel promuovere costanti miglioramenti delle prestazioni ambientali delle organizzazioni mediante:
  - (a) l'introduzione e attuazione da parte delle organizzazioni di sistemi di gestione ambientale;
  - (b) la valutazione sistematica, obiettiva e periodica delle prestazioni di tali sistemi;
  - (c) l'informazione del pubblico e di ~~altri soggetti~~ **altre parti interessate** sulle prestazioni ambientali;
  - (d) la partecipazione dei dipendenti.
3. Il sistema EMAS non pregiudica le normative comunitarie o nazionali o le norme tecniche concernenti i controlli ambientali non disciplinate dal diritto comunitario, né pregiudica i doveri delle organizzazioni derivanti da tali normative e norme.

## Articolo 2

### Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

- (a) *politica ambientale*: gli obiettivi e i principi di azione dell'organizzazione rispetto all'ambiente, ivi compresa la conformità a tutte le pertinenti disposizioni regolamentari sull'ambiente;
- (b) *analisi ambientale*: un'esauriente analisi iniziale dei problemi ambientali, dell'impatto e delle prestazioni ambientali delle attività di un'organizzazione
- (c) *aspetto ambientale*: un elemento delle attività, prodotti o servizi di un'organizzazione che può interagire con l'ambiente.  
NOTA: Un aspetto ambientale significativo è un aspetto ambientale che ha o può avere un impatto ambientale significativo.
- (d) *impatto ambientale*: qualsiasi modifica all'ambiente, positiva o negativa, derivante interamente o in parte dalle attività, dai prodotti o dai servizi di un'organizzazione;
- (e) *programma ambientale*: una descrizione degli obiettivi e delle attività specifici dell'organizzazione per garantire una migliore protezione del suo ambiente, compresa una descrizione delle misure adottate o previste per raggiungere questi obiettivi, e, se del caso, le scadenze stabilite per l'applicazione di tali misure;
- (f) *obiettivo ambientale*: un obiettivo ambientale globale, legato alla politica ambientale, che l'organizzazione si prefigge di raggiungere e quantificato per quanto possibile;
- (g) *target ambientale*: un requisito particolareggiato di prestazione, quantificato per quanto possibile, applicabile all'organizzazione o parti di essa, che deriva dagli obiettivi ambientali e deve essere stabilito e raggiunto per conseguire questi obiettivi;
- (h) *sistema di gestione ambientale*: la parte del sistema globale di gestione comprendente la struttura organizzativa, la responsabilità, le prassi, le procedure, i processi e le risorse per definire ed attuare la politica ambientale;
- (i) *audit ambientale*: uno strumento di gestione comprendente una valutazione sistematica, documentata, periodica e obiettiva delle prestazioni dell'organizzazione, del sistema di gestione e dei processi destinati a proteggere l'ambiente al fine di:
  - (i) facilitare il controllo di gestione delle prassi che possono avere un impatto sull'ambiente;
  - (ii) valutare la conformità alle politiche ambientali dell'organizzazione;
- (j) *ciclo di audit*: periodo in cui tutte le attività di un'organizzazione sono sottoposte ad audit;

(k) *dichiarazione ambientale*: le informazioni esposte nell'allegato III, punto 3.2 lettere da a) a g);

**(l) parte interessata: una persona o un gruppo, comprese le autorità, per cui le prestazioni ambientali di un'organizzazione presentano un interesse o un'incidenza.**

~~(m)~~**(m)** *organizzazione*: società, ente, ditta, impresa, autorità o istituzione o parte o combinazione di essi, controllata o no, pubblica o privata che ha amministrazione e funzioni proprie.

L'entità da registrare deve essere approvata con il verificatore tenendo conto dei criteri della Commissione, stabiliti conformemente alle procedure di cui all'articolo 14, ma non deve superare i confini di uno Stato membro. Nei casi in cui l'organizzazione costituisce un sito, esso deve essere la base per la registrazione;

~~(n)~~**(n)** *sito*: tutto il terreno in una zona geografica precisa, sotto il controllo di gestione di un'organizzazione, compresi attività, prodotti e servizi, nonché qualsiasi infrastruttura, impianto e materiali;

~~(o)~~**(o)** *revisore*: una persona o un gruppo, appartenente al personale dell'organizzazione o esterno ad essa, che opera per conto della direzione generale dell'organizzazione, in possesso, individualmente o collettivamente, delle competenze di cui all'allegato II, punto 2.4 e sufficientemente indipendente dalle attività che controlla per esprimere un giudizio obiettivo;

~~(p)~~**(p)** *verificatore ambientale accreditato*: qualsiasi persona o organizzazione indipendente dell'organizzazione oggetto di verifica che abbia ottenuto l'accreditamento in conformità delle condizioni o procedure dell'articolo 4;

~~(q)~~**(q)** *sistema di accreditamento*: sistema per l'accreditamento e la supervisione dei verificatori ambientali, gestito da un'istituzione o organizzazione imparziale, designata o creata dallo Stato membro, dotato di competenze e risorse sufficienti e con procedure appropriate per svolgere le funzioni definite dal presente regolamento per tale sistema;

~~(r)~~**(r)** *organismi competenti*: gli organismi designati dagli Stati membri, **siano essi nazionali, regionali o locali**, in conformità dell'articolo 5 per svolgere i compiti indicati nel presente regolamento.

### Articolo 3

#### Partecipazione a EMAS

EMAS è aperto a qualsiasi organizzazione che intenda migliorare le sue prestazioni ambientali globali.

#### 1. Registrazione EMAS

Per la registrazione EMAS un'organizzazione deve:

- (a) effettuare un'analisi ambientale delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi, conformemente all'allegato VII del presente regolamento relativamente alle questioni figuranti nell'allegato VI e alla luce dell'esito di tale analisi;
- (b) attuare un sistema di gestione ambientale che comprenda tutti gli elementi descritti nell'allegato I A del presente regolamento. Un'organizzazione deve anche curare la conformità giuridica, il miglioramento delle prestazioni ambientali e la comunicazione esterna, come indicato nell'allegato I B.

Le organizzazioni che hanno un sistema certificato di gestione ambientale, riconosciuto conformemente ai requisiti dell'articolo 9, non devono svolgere un'analisi ambientale iniziale ufficiale per passare all'applicazione di EMAS se le informazioni necessarie per identificare e valutare gli aspetti ambientali dell'allegato VI sono fornite dal sistema certificato di gestione ambientale;

- (c) effettuare o fare effettuare, conformemente al disposto dell'allegato II del presente regolamento, audit ambientali che devono essere impostati in modo da valutare le prestazioni ambientali dell'organizzazione;
- (d) elaborare, conformemente all'allegato III, punto 3.2 una dichiarazione ambientale nella quale sia conferita un'attenzione particolare alle prestazioni in termini di obiettivi e target ambientali di un'organizzazione;
- (e) far esaminare la sua analisi ambientale iniziale, ove opportuno, il sistema di gestione, la procedura di audit e la dichiarazione ambientale o estratti di essa elaborati per ~~determinati soggetti~~ **determinate parti interessate**, qualora così richiesto dall'organizzazione, per verificarne la conformità ai pertinenti requisiti del presente regolamento e far convalidare le dichiarazioni ambientali per garantire che esse soddisfino i requisiti dell'allegato III, punto 3.2;
- (f) trasmettere la dichiarazione ambientale convalidata all'organismo competente dello Stato membro in cui è situata l'organizzazione e, dopo la registrazione, portarla a conoscenza del pubblico.

## 2. Mantenimento della registrazione EMAS

Per mantenere la registrazione EMAS, un'organizzazione deve:

- a) far verificare il sistema di gestione ambientale e il programma di audit conformemente ai requisiti dell'allegato V, punto 5.6;
- b) trasmettere ogni anno gli aggiornamenti convalidati della sua dichiarazione ambientale all'organismo competente e renderli disponibili al pubblico.

## *Articolo 4*

### *Accreditamento e supervisione dei verificatori ambientali*

1. Gli Stati membri introducono un sistema per l'accREDITAMENTO di verificatori ambientali indipendenti per la supervisione delle loro attività. A tal fine gli Stati membri possono ricorrere alle istituzioni di accREDITAMENTO esistenti, agli



















*Articolo 18*

*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile tre mesi dopo la pubblicazione.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì

*Per il Parlamento europeo*  
*Il Presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il Presidente*

## ALLEGATO I

### **A. Requisiti del sistema di gestione ambientale**

Il sistema di gestione ambientale è attuato conformemente alla sezione 4 della **EN** ISO 14001: 1996 norma internazionale per i sistemi di gestione ambientale.

### **B. Aspetti da trattare da parte delle organizzazioni che applicano EMAS**

#### **1. Conformità giuridica**

Le organizzazioni devono poter dimostrare di

- aver identificato e conoscere le implicazioni per l'organizzazione di tutta la pertinente legislazione ambientale,
- aver previsto la conformità alla legge e
- aver predisposto procedure che consentano all'organizzazione di soddisfare in modo permanente questi requisiti.

#### **2. Prestazioni**

Le organizzazioni devono poter dimostrare che il sistema di gestione e le procedure di audit trattano le effettive prestazioni ambientali delle organizzazioni con riferimento agli aspetti di cui all'allegato VI e che la valutazione dell'efficienza è considerata parte del processo di analisi. L'organizzazione deve anche impegnarsi a migliorare continuamente le sue prestazioni ambientali.

#### **3. Comunicazione esterna**

Le organizzazioni devono poter dimostrare di avere un dialogo aperto con le parti interessate, comprese le comunità locali e i clienti circa l'impatto ambientale delle loro attività, dei loro prodotti e servizi per identificare le questioni ~~che interessano i soggetti~~. **delle parti interessate.**

## ALLEGATO II

### **Requisiti concernenti l'audit ambientale interno**

#### **2.1 Requisiti generali**

Gli audit interni garantiscono che le attività di un'organizzazione vengano svolte in conformità delle procedure istituite. Gli audit possono anche identificare eventuali problemi nell'ambito di queste procedure stabilite oppure possibilità di miglioramento. La portata degli audit effettuati all'interno di un'organizzazione può variare dall'audit di una semplice procedura all'audit di attività complesse. Progressivamente tutte le attività in una data organizzazione devono essere sottoposte ad audit. Il periodo necessario per completare gli audit di tutte le

attività è definito il ciclo di audit. Per organizzazioni non complesse di piccole dimensioni, è possibile sottoporre ad audit tutte le attività in una sola volta. Per queste organizzazioni il ciclo di audit è l'intervallo fra questi audit.

Gli audit interni sono effettuati da persone sufficientemente indipendenti dall'attività oggetto di audit in modo da garantire l'imparzialità. Gli audit possono essere effettuati da dipendenti dall'organizzazione o da parti esterne (dipendenti di altre organizzazioni, dipendenti di altri reparti della stessa organizzazione o consulenti).

## **2.2 Obiettivi**

Il programma di audit ambientali delle organizzazioni definisce per iscritto gli obiettivi di ogni audit o ciclo di audit, inclusa la frequenza di audit per ogni attività.

Gli obiettivi devono includere in particolare la valutazione dei sistemi di gestione in atto e determinare la conformità alle politiche e al programma dell'organizzazione, compresa la conformità ai pertinenti requisiti regolamentari sull'ambiente.

## **2.3 Portata**

La portata dei singoli audit o di ciascuna fase di un ciclo di audit a seconda dei casi deve essere chiaramente definita specificando:

1. i campi coperti
2. le attività oggetto di audit
3. le norme ambientali da considerare
4. il periodo durante il quale si svolge l'audit.

L'audit ambientale comprende la valutazione dei dati di fatto necessari per valutare le prestazioni.

## **2.4 Organizzazione e risorse**

Gli audit ambientali devono essere svolti da persone o gruppi di persone con sufficienti conoscenze dei settori e delle problematiche in causa, comprese conoscenze ed esperienze sulle pertinenti questioni ambientali, gestionali, tecniche e regolamentari e una sufficiente formazione e competenza nello svolgimento di audit, al fine di conseguire gli obiettivi stabiliti. Le risorse e il tempo dedicati all'audit devono essere commisurati alla portata e agli obiettivi dell'audit.

La direzione generale dell'organizzazione sostiene le operazioni di audit.

I revisori devono essere sufficientemente indipendenti rispetto alle attività sottoposte ad audit in modo da garantire l'imparzialità.

## **2.5 Pianificazione e preparazione di un audit**

Ogni audit è programmato e preparato con l'obiettivo in particolare di:

- garantire un'opportuna ripartizione delle risorse,
- garantire che ogni persona che partecipa al processo di audit (compresi revisori, persone dell'amministrazione e dipendenti) capiscano i propri ruoli e responsabilità.

La preparazione comprende il familiarizzarsi con le attività dell'organizzazione e con il sistema di gestione ambientale da esse istituito e il documentarsi sui risultati e sulle conclusioni degli audit precedenti.

## **2.6 Attività di audit**

Le attività di audit comprenderanno discussioni con il personale, ispezione delle condizioni operative degli impianti e visione della documentazione, delle procedure scritte e di altra documentazione pertinente, con l'obiettivo di valutare le prestazioni ambientali dell'attività oggetto di audit e determinare se essa è conforme alle norme, applicabili ai regolamenti o obiettivi stabiliti e appurare se il sistema in vigore per gestire le responsabilità ambientali è efficace e appropriato. Per determinare l'efficacia del sistema si può ricorrere a controlli mediante sondaggi della conformità a questi criteri.

Il processo di audit deve in particolare comprendere le tappe seguenti:

- (a) comprensione dei sistemi di gestione;
- (b) valutazione dei punti forti e di quelli deboli dei sistemi di gestione;
- (c) raccolta delle prove pertinenti;
- (d) valutazione dei risultati dell'audit;
- (e) preparazione delle conclusioni dell'audit;
- (f) rapporto sui risultati e sulle conclusioni dell'audit;

## **2.7 Rapporto sui risultati e sulle conclusioni dell'audit**

1. I revisori prepareranno un rapporto scritto sull'audit avente forma e contenuto appropriati per garantire una presentazione completa e formale dei risultati e delle conclusioni dell'audit alla fine di ogni audit e ciclo di audit.

I risultati e le conclusioni dell'audit devono essere comunicati ufficialmente alla direzione generale dell'organizzazione.

2. Gli obiettivi fondamentali di un rapporto scritto sull'audit sono:

- (a) descrivere la portata dell'audit;
- (b) fornire all'amministrazione informazioni sullo stato di conformità alla politica ambientale dell'organizzazione e sui progressi ambientali dell'organizzazione;



- (c) fornire all'amministrazione informazioni sull'efficacia e l'affidabilità delle disposizioni per sorvegliare gli impatti ambientali dell'organizzazione;
- (d) dimostrare la necessità di azioni correttive, se necessario.

## **2.8 Iter successivo**

Il processo di audit deve sfociare nella preparazione ed attuazione di un piano di opportune azioni correttive.

Si devono istituire e applicare opportuni meccanismi per garantire che sia dato seguito ai risultati dell'audit.

## **2.9 Frequenza dell'audit**

La frequenza con cui ogni attività è sottoposta ad audit varia in funzione dei fattori seguenti:

- (a) natura, dimensione e complessità delle attività;
- (b) importanza degli impatti ambientali associati;
- (c) importanza ed urgenza dei problemi individuati da audit precedenti;
- (d) cronistoria dei problemi ambientali.

Attività più complesse con un maggiore rischio di nocività per l'ambiente saranno sottoposte ad audit con maggiore frequenza. Un'organizzazione deve definire il proprio programma di audit e la frequenza degli audit ispirandosi agli orientamenti forniti dalla Commissione.

# **ALLEGATO III**

## **Dichiarazione ambientale**

### **3.1 Introduzione**

La dichiarazione ambientale serve a fornire informazioni sull'impatto e sulle prestazioni ambientali dell'organizzazione. Essa permette anche di trattare ~~le questioni che interessano i soggetti~~ **i requisiti delle parti interessate** identificati in base all'Allegato I B 3 e giudicati importanti dall'organizzazione (Allegato VI 4, lettera d ). Anche se l'organizzazione non è tenuta a fornire l'informazione di cui al punto 3.2 in un unico rapporto, è importante che questa informazione sia presentata in forma chiara e coerente su supporto cartaceo a coloro che non dispongono di altri mezzi per ottenerla.

### **3.2 Dichiarazione ambientale**

Per la sua prima registrazione un'organizzazione elabora informazioni ambientali, designate la 'dichiarazione ambientale' che devono essere convalidate

dal verificatore ambientale. Le informazioni devono essere presentate all'organismo competente dopo la convalida e devono essere messe a disposizione del pubblico. **La dichiarazione ambientale è uno strumento di comunicazione e dialogo con le parti interessate in materia di prestazioni ambientali. L'organizzazione tiene conto delle esigenze di informazione del pubblico e di altre parti interessate al momento della redazione ed elaborazione della dichiarazione ambientale.**

I requisiti minimi per queste informazioni sono:

- a) una descrizione chiara e priva di ambiguità dell'organizzazione che chiede la registrazione a EMAS e un sommario delle sue attività, dei suoi prodotti e servizi nonché delle sue relazioni con qualsiasi organizzazione madre
- b) la politica ambientale dell'organizzazione
- c) una descrizione di tutti gli impatti ambientali significativi dell'organizzazione ed una spiegazione della natura di tale impatto
- d) una descrizione degli obiettivi ambientali in relazione agli impatti ambientali significativi
- e) un sommario dei dati disponibili sull'efficienza dell'organizzazione rispetto ai suoi obiettivi e target ambientali concernenti gli impatti ambientali significativi
- f) altri fattori concernenti le prestazioni ambientali
- g) il nome e il numero di accreditamento del verificatore ambientale e la data di convalida.

**La Commissione stabilisce linee guida concernenti la forma e il contenuto minimo delle dichiarazioni ambientali per migliorarne la chiarezza e l'uniformità.**

### **3.3 Messa a disposizione del pubblico dell'informazione**

L'organizzazione deve aggiornare le informazioni di cui al punto 3.2 ogni anno e ogni modifica deve essere convalidata ogni anno da un verificatore ambientale. Dopo convalida, le modifiche devono anche essere presentate all'organismo competente e rese pubbliche.

### **3.4 Pubblicazione dell'informazione**

Le organizzazioni possono voler comunicare le informazioni ottenute con il sistema di gestione ambientale a categorie **o parti interessate specifiche diverse** e usare soltanto determinate informazioni della dichiarazione ambientale. Le informazioni ambientali pubblicate da un'organizzazione possono recare il logo EMAS, a condizione che siano state convalidate da un verificatore ambientale come:

- (a) precise e non ingannevoli

- (b) giustificate e verificabili
- (c) pertinenti e usate in un contesto o in una situazione opportuni
- (d) rappresentative delle prestazioni globali in materia di ambiente dell'organizzazione
- (e) non diano luogo a interpretazioni scorrette

e a condizione che facciano riferimento alla dichiarazione ambientale da cui sono state estratte.

### 3.5 Responsabilità locale

Le organizzazioni che chiedono una registrazione a EMAS possono volere elaborare una dichiarazione ambientale globale concernente più zone geografiche. L'intenzione di EMAS è garantire la responsabilità locale e le organizzazioni devono pertanto garantire che se i siti hanno impatti ambientali significativi essi siano chiaramente identificati e figurino nella dichiarazione ambientale globale.

### 3.6 Messa a disposizione del pubblico

L'informazione di cui al punto 3.2, lettere da a) a g) che costituisce la dichiarazione ambientale per un'organizzazione e l'informazione aggiornata di cui al punto 3.3 devono essere messe a disposizione del pubblico. Ciò non significa che un'organizzazione deve pubblicare e stampare un singolo documento e distribuirlo dietro richiesta. Le organizzazioni sono incoraggiate ad usare tutti i metodi disponibili (pubblicazione elettronica, biblioteche, ecc.). L'organizzazione deve poter dimostrare al verificatore ambientale che le persone interessate alle prestazioni ambientali dell'organizzazione abbiano liberamente e facilmente accesso alle informazioni di cui ai punti 3.2, lettere da a) a g), e 3.3.

### 3.7 Rapporto sull'efficienza

I dati grezzi generati da un sistema di gestione ambientale possono essere usati in varie maniere per mostrare l'efficienza ambientale di un'organizzazione. **Le organizzazioni sono incoraggiate ad usare, ove opportuno, indicatori di prestazioni ambientali** ~~Se un'organizzazione usa indicatori di efficienza ambientale~~ (ad es. uso di energia per tonnellata di prodotto). **In questo caso l'organizzazione essa** deve garantire che gli indicatori di efficienza da essa scelti:

- a) forniscano una valutazione accurata delle prestazioni dell'organizzazione
- b) siano facili da capire e privi di ambiguità
- c) consentano un confronto da un anno all'altro delle prestazioni dell'organizzazione
- d) consentano confronti con risultati di riferimento a livello settoriale, nazionale o regionale, come opportuno.
- e) consentano eventualmente confronti con requisiti regolamentari..

## **ALLEGATO IV**

**Logo**

P.M.

## **ALLEGATO V**

### **Accreditamento, supervisione e funzione dei verificatori ambientali**

#### **5.1 Osservazioni generali**

L'accREDITAMENTO dei verificatori ambientali è basato sui seguenti principi di competenza. Gli organismi di accREDITAMENTO possono scegliere di accREDITARE persone, organizzazioni o entrambe come verificatori ambientali. I requisiti procedurali e i criteri particolareggiati per l'accREDITAMENTO dei verificatori ambientali sono definiti conformemente all'articolo 4 del presente regolamento dai sistemi nazionali di accREDITAMENTO in conformità di questi principi. L'articolo 4 prevede a tal fine il processo di riesame *inter pares*.

#### **5.2 Requisiti per l'accREDITAMENTO dei verificatori ambientali**

5.2.1. Le seguenti competenze rappresentano i requisiti minimi cui un verificatore, sia esso una persona o un'organizzazione, deve risultare conforme:

- conoscenza e comprensione del regolamento, delle norme pertinenti e degli orientamenti emanati dalla Commissione, ai sensi degli articoli 4 e 14 per l'uso del presente regolamento
- conoscenza e comprensione dei requisiti legislativi, regolamentari e politici importanti per l'attività oggetto di verifica
- conoscenza e comprensione delle questioni ambientali
- conoscenza e comprensione degli aspetti tecnici importanti per la dimensione ambientale, dell'attività oggetto di verifica
- comprensione del funzionamento generale dell'attività oggetto di verifica per valutare l'adeguatezza del sistema di gestione
- conoscenza e comprensione dei requisiti e dei metodi di audit ambientali
- conoscenza dell'audit di informazione (dichiarazione ambientale).

Il verificatore deve inoltre essere indipendente, imparziale e obiettivo nello svolgimento delle sue attività.

#### 5.2.2 *Portata dell'accreditamento*

La portata dell'accreditamento dei verificatori ambientali è definita secondo la classificazione delle attività economiche (codici NACE) istituita dal regolamento (CEE) n. 761/93 del Consiglio (GU n. L 83 del 3.4.1993). La competenza e la portata dell'accreditamento del verificatore sono commisurate alle dimensioni e alla complessità dell'organizzazione oggetto di verifica.

#### 5.2.3 Altri requisiti per l'accreditamento di verificatori ambientali che agiscono in modo autonomo

I singoli verificatori ambientali che agiscono in modo autonomo, oltre a conformarsi ai requisiti di cui al punto 5.2, devono avere:

- tutte le necessarie competenze per effettuare le verifiche nei loro settori di accreditamento,
- un accreditamento di portata limitata, in funzione della loro competenza personale.

La conformità a questi requisiti è garantita dal ruolo di supervisione dell'organismo di accreditamento.

### **5.3 Supervisione dei verificatori ambientali**

#### 5.3.1 Supervisione dei verificatori ambientali accreditati da parte dell'organismo che ha rilasciato loro l'accreditamento

Il verificatore ambientale accreditato deve informare immediatamente l'organismo di accreditamento di tutte le modifiche atte ad influenzare l'accreditamento e la sua portata.

Ad intervalli periodici, non superiori a 12 mesi, si controlla che il verificatore ambientale accreditato continui ad essere conforme ai requisiti di accreditamento ed è controllata la qualità delle verifiche svolte. La supervisione può assumere la forma di questionari, esame delle dichiarazioni ambientali convalidate dai verificatori, esame del rapporto di verifica, testimonianze raccolte presso le organizzazioni e deve essere proporzionata all'attività svolta dal verificatore.

Ogni decisione presa dall'organismo di accreditamento di porre termine o sospendere l'accreditamento o di limitare la portata dell'accreditamento viene presa soltanto dopo che il verificatore accreditato ha avuto la possibilità di esporre la proprie ragioni.

#### 5.3.2 Supervisione di verificatori ambientali accreditati da parte dell'organismo di accreditamento degli Stati membri dove si svolge la verifica



- un sistema di gestione ambientale pienamente operativo, conformemente all'allegato I
- un programma di audit completamente programmato che è già stato avviato (almeno un audit eseguito dell'attività che presenta il maggior rischio ambientale) conformemente all'allegato II
- completamento di un'analisi di gestione
- preparazione della dichiarazione ambientale conformemente all'allegato III, punto 3.2.

#### 5.4.3 Conformità giuridica

Il verificatore ambientale si accerta che un'organizzazione ha predisposto le procedure per controllare gli aspetti delle sue operazioni cui si applicano normative comunitarie o nazionali e che queste procedure consentano la conformità. Il controllo dell'audit dimostrerà in particolare l'idoneità delle procedure a consentire la conformità giuridica.

Il verificatore non deve convalidare la dichiarazione ambientale se durante il processo di verifica, ad esempio mediante sondaggi, constata la non conformità giuridica dell'organizzazione.

#### 5.4.4. Definizione dell'organizzazione

Nel verificare il sistema di gestione ambientale e convalidare la dichiarazione ambientale, il verificatore si accerta che le componenti dell'organizzazione siano chiaramente definite e corrispondano ad un'effettiva divisione delle attività. Il contenuto della dichiarazione deve trattare in modo chiaro le varie parti dell'organizzazione cui si applica EMAS.

### 5.5 Svolgimento delle attività del verificatore

- 5.5.1 Il verificatore opera sulla base di un accordo scritto con l'organizzazione che definisce la portata dei lavori, consente al verificatore di agire in maniera professionale e indipendente e impegna l'organizzazione a fornire la necessaria cooperazione.
- 5.5.2 La verifica comprende l'esame della documentazione, una visita all'organizzazione comprendente in particolare interviste con il personale, la preparazione di un rapporto per l'amministrazione dell'organizzazione e la soluzione dell'organizzazione in merito alle questioni sollevate nel rapporto.
- 5.5.3 La documentazione da esaminare prima della visita comprende informazioni di base concernenti l'organizzazione e le sue attività, la politica e ihsnemca:::











## **ALLEGATO VIII**

### **Informazione sulla registrazione**

#### **Requisiti minimi**

Denominazione dell'organizzazione

Indirizzo dell'organizzazione

Persona di contatto

Codice NACE dell'attività

Numero di dipendenti

Nome del verificatore

Numero di accreditamento

Portata dell'accreditamento

Data della prossima dichiarazione ambientale

Designazione e dati sulle persone di contatto dell'autorità esecutiva competente per l'organizzazione

Fatto a..... il ..... 199

Firma dei rappresentanti  
e dell'organizzazione